CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 187 (Codice penale militare di guerra)

Incendio, distruzione o grave danneggiamento in paese nemico

Chiunque, in paese nemico, senza essere costretto dalla necessita' delle operazioni militari, appicca il fuoco a una casa o a un edificio, o con qualsiasi altro mezzo li distrugge, e' punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se dal fatto e' derivata la morte di una o piu' persone, si applica la pena di morte con degradazione.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso d'incendio o distruzione o grave danneggiamento di monumenti storici, di opere d'arte o scientifiche, ovvero di stabilimenti destinati ai culti, alla beneficenza, alla istruzione, alle arti o alle scienze, ancorche' appartenenti allo Stato nemico.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, non più in vigore dal 25 ottobre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Terzo — Dei reati militari, in particolare
Titolo	Quarto — Dei reati contro le leggi e gli usi della guerra
Capo	III — Degli atti illeciti di guerra
Sezione	II — Degli atti illeciti contro persone private nemiche o a danno di beni nemici
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-187-incendio-distruzione-o-grave-danneggiamento-in-paese-nemico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it